avv. Aldo Grassi
via XXII Giugno n. 11
47921 RIMINI
Tel. 0541.56243 - Fax 0541.56190
mail: info@aldograssi.it
pec: aldo.grassi@ordineavvocatirimini.it

Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Rimini
11 DIC. 2017
- ARRIVATO -
Prot. n. .....

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

*

depositato alle 12,39

reclamo elettorale elezioni art. 28 comma 12 L. 247/12
di atti e verbali
sia del C.O.A. di Rimini
sia della Commissione Elettorale del C.O.A. di Rimini
che ha proceduto a dichiarare eletti i candidati il 01.12.2017

*

PARTE RECLAMANTE

Lo scrivente avv. ALDO GRASSI (GRS LDA 55D11 I304I), nato a Santarcangelo di Romagna l'11.04.1955, in proprio, iscritto all'albo speciale per la difesa nelle Giurisdizioni Superiori, con studio in via XXII Giugno 1859 n. 11, 47921 RIMINI, fax 0541.56190, che elegge il domiciliato per le notifiche tramite PEC al suo indirizzo PEC aldo.grassi@ordineavvocatirimini.it, mentre elegge il domicilio per le notifiche tramite carta presso l'Avv. PAOLO SANTORO (SNT PLA 55E31 H294O) – PEC paolo.santoro@ordineavvocatirimini.it – fax 0541.27212, in Via Cicerone n. 44, 00193 ROMA (lo scrivente chiede in via preliminare che le notifiche vengano effettuata allo studio tramite PEC, salvo che la legge disponga diversamente e/o non sia possibile);

PARTI RESISTENTI

- ✓ CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI RIMINI - C.O.A. RIMINI - (part. iva – cod. fisc. 8201.2430.409) in persona del l.r.p.t. avv. Giovanna Ollà (cod. fisc. LLO GNN 66T66 G912Y) corrente in via C.A. Dalla Chiesa n. 11, 47923 RIMINI, indirizzo PEC ord.rimini@cert.legalmail.it;

PARTI CONTROINTERESSATE PERCHE' PRESENTI IN DUE LISTE

sono 5 consiglieri eletti (dati anagrafici sull'albo avvocati di Rimini):

- ✓ Avv. Ollà Giovanna (pec: giovanna.olla@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Mussoni Andrea (pec: andrea.mussoni@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Santoro Clelia (pec: clelia.santoro@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Tosi Giacomoamedeo (pec: giacomoamedeo.tosi@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Frisoni Gianni (pec: gianni.frisoni@ordineavvocatirimini.it)

PARTI CONTROINTERESSATE ORDINARIE

sono 9 consiglieri eletti (dati anagrafici sull'albo avvocati di Rimini):

- ✓ Avv. Barbieri Sabrina (pec: sabrina.barbieri@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Cappellini Monica (pec: monica.cappellini@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Cavezzale Erika (pec: erika.cavezzale@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Festa Eugenio (pec: eugenio.festa@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Gamberi Fabio (pec: fabio.gamberi@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Gualtieri Mauro (pec: mauro.gualtieri@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Andreani Linda (pec: linda.andreani@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Filippo Lupo (pec:filippo.lupo@ordineavvocatirimini.it)
- ✓ Avv. Monica Rossi (pec: monica.rossi@ordinevvocatirimini.it)

*

PROVVEDIMENTI E ATTI IMPUGNATI

Atti e verbali del C.O.A. di Rimini e della Commissione Elettorale del C.O.A. di Rimini, tra cui l'atto di proclamazione dei Consiglieri eletti il 1.12.2017.

*

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Nelle elezioni tenutesi dal 29.11 al 1.12 per la nomina dei 15 consiglieri del C.O.A. di Rimini (a seguito della dichiarazione di nullità di tutti gli atti delle precedenti elezioni del 28.01.2015 statuita dalla Sent. Cass. SSUU n. 21543/2017, che aveva caducato l'intero C.O.A. totalitario di Rimini per palese violazione dei diritti delle minoranze), si sono verificate diverse violazioni di legge da parte del C.O.A. e della Commissione Elettorale di Rimini già rilevate e depositate prima dello spoglio delle schede, tra cui si evidenziano le più rilevanti:

- ➢ La mancata evasione delle richieste di accesso agli atti riguardanti gli elenchi cartacei e mail aggiornati degli avvocati e l'elenco dei candidati che erano necessari per poter esercitare i diritti previsti a favore di ogni candidato di informare i colleghi elettori.
- ➢ La violazione dell'art. 5 della legge 113/2017 sul diritto di effettuare informazione elettorale che la Commissione Elettorale di Rimini ha limitato illegittimamente, estendendo il divieto anche nei luoghi diversi da dove si votava e nei giorni in cui si votava. La sera prima del voto sono stati fatti togliere tutti i manifesti del gruppo di candidati di cui faceva parte lo scrivente che erano stati affissi in Tribunale, causando la mancata informazione sui canditati nuovi che si proponevano, necessaria per farsi conoscere. Nelle precedenti elezioni era stato sempre consentito.
- ➢ La presenza dei primi 5 candidati uguali nella Lista n. 1 e Lista n. 2 del consiglio totalitario uscente con lo stesso programma elettorale (composte da un numero di 10 + 10 candidati cadauna, ma che promuovevano di fatto complessivamente tutti e 15 candidati da eleggere), limi-

tava di fatto illegittimamente le altre liste che avrebbero dovuto ottenere l'elezione di almeno cinque candidati spettanti alla minoranza, con conseguente violazione delle norme poste a tutela della minoranza.

- La violazione del superamento del doppio mandato dei precedenti Consiglieri rieletti, alcuni addirittura per la quinta o sesta volta.

Vi sono poi altre norme del regolamento e della legge elettorale che risultano illegittime, per cui le stesse devono essere disapplicate previo accertamento della loro illegittimità, tra cui:

- ✓ L'obbligo di depositare la candidatura per partecipare alle elezioni, limita i diritti degli iscritti che devono poter essere tutti candidabili liberamente e senza alcuna formalità. La candidatura dovrebbe servire solo come informativa elettorale per chi ne fa richiesta. La norma risulta illegittima.
- ✓ La pubblicazione delle candidature in ordine per giorno ed ora di deposito, non ha consentito a tutti i candidati di avere la stessa opportunità di conquistare i primi posti dell'elenco che la Commissione Elettorale era obbligata ad affiggere nelle cabine allestite per la votazione. Infatti dodici consiglieri uscenti del COA di Rimini hanno avuto i primi posti del predetto elenco dei candidati, avendo sfruttato illegittimamente le informazioni sui tempi delle procedure che solo loro potevano conoscere, depositando le loro candidature addirittura il giorno stesso, dalle ore 11:59 del 27.10.2017 alle ore 12:55, dell'inoltro della informativa a tutti gli iscritti sui giorni di votazione e sulle modalità prescrittive per candidarsi. Le teorie elettorali confermano un vantaggio di molti punti a chi è inserito nei primi posti dell'elenco dei candidati affissi nelle cabine elettorali, rispetto a quelli posti in fondo. L'unico modo per dare a tutti i candidati che hanno manifestato l'interesse alla elezione le stesse opportunità è quello di prevedere il criterio del sorteggio per ogni nominativo per la redazione del predetto elenco da affiggere nelle cabine elettorali. Risulta pertanto illegittimo l'art. 10 lett. b) della legge 113/2017. Risulta illegittimo pure l'elenco previsto all'art. 10 lett. a) che prevede l'elenco dei candidati in ordine alfabetico (che nel caso di specie non risultava).
- ✓ La mancata previsione della incompatibilità, tra quelle già previste dalla legge, tra componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina (eletto dal C.O.A. di Rimini) e componente della Commissione Elettorale designata dallo stesso C.O.A. di Rimini che l'aveva eletto, per evitare conflitti di interesse. Non vi è dubbi che chi sia stato designato a far parte del Consiglio di Distrettuale di Disciplina potrebbe anche non avere quel giusto equilibrio nei confronti di chi lo ha nominato (COA di Rimini uscente), da ciò l'opportunità di prescrivere l'incompatibilità tra i due ruoli.

A seguito dei predetti fatti lo scrivente avv. Aldo Grassi è stato l'unico Consigliere eletto del suo gruppo di otto candidati e delle altre liste: gli altri 12 candidati eletti sono i precedenti Consiglieri caducati e gli altri due nuovi Consiglieri hanno preso il posto dei due precedenti Consiglieri che si erano ritirati, cooptati dal Consiglio uscente nella Lista n. 1 e nella Lista n. 2. Solo uno dei 15 candidati proposti dalle due Liste del Consiglio uscente non è stato eletto.

Il C.O.A. di Rimini eletto ha mantenuto poi le stesse cariche precedenti e quindi senza quel ricambio che la ratio legis si prefiggeva di ottenere.

Gli atti e comportamenti messi in atto durante le elezioni dal C.O.A. di Rimini, eletto in modo totalitario e decaduto con sent. 21543/2017, hanno provocato il mancato rispetto dell'attribuzione alla minoranza del terzo dei canditati spettanti.

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Indeterminato – procedimento esente da bollo e contribuito unificato ex art. 1 della tabella B del D.P.R. 642/1972, che riguarda la materia elettorale: *"Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale"*, come risulta anche dalla risoluzione 91/E dell'Agenzia delle Entrate del 23.10.2015 che ha ritenuto esente da bollo le attività riguardanti le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Geologi;

MOTIVI PROPOSTI

<u>mancata tutela minoranze a cui sono attribuiti compiti garanzia e controllo</u>

A. Violazione delle norme previste per l'informazione elettorale riguardo il mancato rilascio da parte del C.O.A. di Rimini decaduto dell'elenco cartaceo e mail aggiornato degli avvocati, che ha impedito l'esercizio del diritto previsto dalla legge di effettuare informativa elettorale al gruppo di 8 candidati, di cui lo scrivente faceva parte, unito dallo stesso programma previsto dall'art. 5 della legge 113/2017. Questo fatto ha limitato la realizzazione di quella informativa elettorale capillare, che era assolutamente necessaria per fare conoscere il programma e i nominativi, soprattutto per gli avvocati che si presentavano per la prima volta. Ciò ha comportato una perdita netta di voti al gruppo di cui lo scrivente faceva parte. Sussiste palese la violazione della legge.

B. Violazione delle norme previste per l'informazione elettorale, riguardo il mancato rilascio da parte del COA di Rimini decaduto e della Commissione Elettorale, dell'elenco dei candidati che avevano depositato la candidatura; ciò al fine di poter esercitare il diritto di realizzare collaborazioni elettorali tra candidati con eventuale integrazione dei pro-

grammi comuni. La mancata pubblicizzazione dei candidati che avevano presentato la candidatura sul sito del C.O.A. di Rimini, ha impedito a tutti gli iscritti di conoscere prima del voto chi fossero i candidati che si erano proposti e i loro programmi. Di fatto, nello specifico, è stato limitato il diritto degli iscritti ad essere compiutamente informati su tutti i programmi di tutti i candidati che avevano depositato la loro candidatura. Questo ha comportato una perdita netta di voti al gruppo di cui lo scrivente faceva parte, avvocati quasi tutti giovani e alla prima esperienza elettorale.

C. La mancata previsione dell'incompatibilità, tra quelle già previste, tra componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina (eletto dal C.O.A. di Rimini) e componente della Commissione Elettorale designata dallo stesso C.O.A. di Rimini, per evitare conflitti di interesse. Non vi è dubbi che chi sia stato designato a far parte del Consiglio di Distrettuale di Disciplina potrebbe anche non avere quel giusto equilibrio nei confronti di chi lo ha nominato (COA di Rimini uscente), da ciò l'opportunità di prescrivere l'incompatibilità tra i due ruoli. Lo scrivente ha fatto numerose richieste alla Commissione Elettorale che non sono state evase e/o respinte. La Commissione Elettorale stava addirittura per consentire lo svolgimento del convegno su *"l'abuso di potere della maggioranza: rimedi ..."* al piano di sopra di dove si svolgevano le operazioni di voto, con un ingresso comune (poi vietato su segnalazione dello scrivente), mentre invece negava al gruppo di cui lo scrivente faceva parte, l'affissione dei manifesti e la consegna di volantini con i nomi dei candidati in luoghi diversi da dove si votava durante i giorni di votazione, come invece era stato consentito in tutte le elezioni precedenti e con una norma più stringente dell'art. 5 della legge 113/2017.

D. Illegittimità dell'art. 2 della legge 113/2017, che prevede l'obbligo di depositare la candidatura per partecipare alle elezioni, che limita i diritti degli iscritti che devono poter essere tutti candidabili liberamente e senza alcuna formalità. La candidatura dovrebbe servire solo come informativa elettorale per chi ne fa richiesta.

E. Violazione dell'art. 7 comma 5 D.M.170/2014 che dispone *"E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste"* (questo proprio per permettere alle liste di minoranza di avere almeno un terzo dei seggi, pari a 5 nel caso del COA di Rimini), non abrogato dall'art.18 della legge 113/2017, per cui i primi cinque candidati della lista n. 1 e gli stressi primi 5 candidati della lista n. 2 presenti nell'allegato F della contestazione presentata dallo scrivente in datata 29.11.2017, sono da considerare decaduti, in quan-

to la norma citata non è stata abrogata e quindi ancora vigente. Questo comportamento è stato posto in essere proprio per danneggiare tutte le altre liste e tutti gli altri candidati. La Lista n. 1 e la Lista n. 2 avendo i primi cinque candidati identici e gli altri cinque diversi, hanno di fatto riproposto una lista totalitaria di 15 candidati, in contrasto con il dettato legislativo di tutela delle minoranze. Le modalità scelte dal decaduto COA di Rimini, hanno permesso di non disperdere i voti di chi era già in carica e decidere chi cooptare nel nuovo Consiglio al posto dei due precedenti Consiglieri che si erano ritirati. Il predetto fatto ha penalizzato coloro che non facevano parte della maggioranza uscente.

F. Violazione dell'art. 5 della legge 113/2017 riguardo l'informativa elettorale che è stata impedita nei luoghi diversi da quello in cui si votava. La violazione della normativa sul diritto di effettuare informazione elettorale che la Commissione Elettorale di Rimini ha limitato illegittimamente, estendendo il divieto anche nei luoghi diversi da dove si votava e nei giorni in cui si votava. La sera prima del voto sono stati fatti togliere tutti i manifesti del gruppo di candidati di cui faceva parte lo scrivente che erano stati affissi in Tribunale, causando la mancata informazione sui candidati che si proponevano che si proponevano per la prima volta, necessaria per farsi conoscere. Nelle precedenti elezioni era stato sempre consentito. La Commissione Elettorale, nominata dal COA totalitario decaduto, ha danneggiato la minoranza perché non ha consentito agli aventi diritto di poter effettuare informativa elettorale.

G. Violazione della norma che prevede la non candidabilità a chi abbia già svolto due mandati consecutivi. Quasi tutti i precedenti consiglieri eletti hanno superato i due mandati previsti dalla legge e quindi sono ineleggibili anche per questa ragione.

ESITI DIVERSI

Le elezioni tenutesi a Rimini nei giorni 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2017 hanno portato all'elezione di quasi tutti i consiglieri uscenti (oltre a due candidati cooptati dal vecchio Consiglio uscente che avevano sostituito i due precedenti Consiglieri che si erano ritirati), ed un solo candidato della minoranza che, senza le illegittimità e violazioni dedotte, avrebbero portato invece all'elezione di **candidati diversi di cui almeno 5 della minoranza.**

*

APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI TEMPI DELLA DECISIONE

Il sottoscritto rappresenta la necessità che la presente impugnativa venga decisa nei 90 giorni previsti dalla legge, in quanto diversamente la breve durata della presente consiliatura (un anno), non consentirebbe ai candi-

dati di minoranza di poter fare legittimamente parte del COA di Rimini, con tutto ciò che ne consegue.

Tutto ciò esposto lo scrivente avvocato,

CHIEDE

previa valutazione di eventuali motivi di incompatibilità in capo a quei Consiglieri del C.N.F. che abbiano espresso, formulato e reso pareri sulle questioni attinenti alle modalità di voto e/o che comunque abbiano espresso, formulato e reso pareri sullo schema che ha portato all'adozione del D. M. 170/2014 e della legge 113/2017, di

ANNULLARE

le elezioni del COA di Rimini che ha proclamato eletti in data 1.12.2017 i 15 consiglieri, emanando ogni più opportuno provvedimento consequenziale, previo accertamento dell'illegittimità degli atti e documenti dedotti, compresa la proclamazione degli eletti e di tutti gli atti presupposti e quelli conseguenti, previa disapplicazione degli atti normativi illegittimi, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale ed lege.

Ci si riserva ogni altra contestazione nei modi e termini previsti dalla legge.

Si allegano i seguenti documenti, oltre a copia documento di identità:

1. reclamo datata 07.02.2015 presentato dall'avv. Aldo Grassi per le elezioni del gennaio 2015;
2. verbali e atti delle precedenti elezioni del gennaio 2015 del COA di Rimini dove emerge che il candidato inserito al primo posto dell'elenco affisso nella cabine elettorale (La commissione aveva scelto il criterio alfabetico) aveva avuto un maggior numero di voti rispetto agli altri che si candidavano la prima volta, tanto che nel caso specifico è risultato il primo dei non eletti, rispetto al Consiglio totalitario che era stato eletto in blocco.
3. sentenza della Cassazione n. 25341 depositata il 18.09.2017 che aveva caducato l'intero Consiglio totalitario di Rimini, decidendo il reclamo del 07.02.2015;
4. mail dell'avv. Grassi datata 20.10.2017 che chiedeva al COA di Rimini se era vero che avevano indetto le nuove elezioni;
5. mail dell'avv. Grassi datata 22.10.2017 che chiedeva al COA di Rimini l'elenco degli iscritti cartaceo e l'elenco mail aggiornati;
6. lettera del COA Rimini datata 27.10.2017 contenente l'informativa sulle elezioni con le date e le prescrizioni per partecipare;
7. pec dell'avv. Grassi datata 18.11.2017 al COA di Rimini richiedente la copia cartacea elenco indirizzi avvocati aggiornato, la copia indirizzi

mail degli avvocati aggiornati e la copia elenco dei candidati che avevano depositato la candidatura;

8. pec di risposta del segretario COA avv. Mussoni datata 22.11.2017 che rigetta tutte le richieste dell'avv. Grassi con motivazioni varie, tra cui la tutela della Privacy;
9. pec dell'avv. Grassi datata 22.11.2017 di richiesta accesso agli atti inviata al CNF e al COA di Rimini (oltre ai Presidenti e Segretari), riguardante la richiesta degli elenchi cartacei e mail degli avvocati cartacei, oltre all'elenco dei candidati, necessario per esercitare i diritti spettanti ai candidati per effettuare informativa elettorale;
10. pec dell'avv. Grassi datata 25.11.2017 al COA di Rimini, al Presidente e al Segretario del COA di Rimini di reiterazione della precedente richiesta di accesso agli atti per ottenere il materiale da usare nell'informativa elettorale ai colleghi;
11. mail del COA di Rimini datata 27.11.2017 inviata a tutti gli iscritti del foro di Rimini contenente la *"relazione di sintesi dell'attività svolta dal COA nel triennio della Consiliatura"*, che costituisce in realtà una informativa elettorale per tutti gli iscritti;
12. mail datata 27.11.2017 ore 18:16 dell'avv. Andrea Mussoni (Segretario del COA di Rimini) intitolata *"indicazione di voto elezioni consiglio dell'Ordine"* contente il programma elettorale e due distinte liste di 10 nominativi cadauna ma con i primi cinque nominativi bloccati (identici), inviato a tutti gli iscritti del foro;
13. lettera dell'avv. Grassi datata 27.11.2017 inviata agli iscritti di cui si conosceva l'indirizzo, contenente l'informativa elettorali e sulle ragioni per le quali si votava;
14. richiesta datata 27.11.2017 dell'avv. Grassi di autorizzazione all'affissione di manifesti e consegna volantini con programma elettorale da consegnare agli iscritti, diretta al Presidente del Tribunale e al Consiglio del COA, con a fianco l'autorizzazione scritta a mano del Presidente del Tribunale che limitava l'affissione a soli 2 manifesti e fino alle ore 18:00 del 28.11.2017;
15. pec dell'avv. Grassi datata 29.11.2017 con specifiche contestazioni mosse al COA di Rimini e alla Commissione Elettorale (inviata senza allegati) (15/2), poi depositata in forma cartacea presso la cancelleria del Consiglio unitamente a tutti gli allegati esattamente indicati in calce (15/1);
16. pec della Commissione Elettorale di risposta datato 29.11.2017 alla nota dell'avv. Grassi in pari data, inviata a tutti i candidati che avevano proposto la propria candidatura;

17. scritto a mano dell'avv. Grassi datato 01.12.2017 con specifiche contestazioni mosse al COA di Rimini e alla Commissione Elettorale, con richiesta di sospensione delle operazioni elettorali e con richiesta di dichiarare decaduto i cinque consiglieri che si trovano sia nella Lista n. 1 sia nella Lista n. 2 del Consiglio uscente;
18. mail dell'avv. Grassi datate 06.12.2017 e 07.12.2017, con la richiesta al COA di Rimini degli atti e verbali del COA e della Commissione Elettorale di Rimini in copia conforme;
19. copia elenco dei candidati redatto dalla Commissione Elettorale in ordine di presentazione;
20. estratto dal sito del COA di Rimini del 30.11.2017 della pubblicazione delle sentenze che riguardano le precedenti elezioni annullate, che sono state inserite in un unico file di circa 100 pagine, dove la sentenza della Cassazione che ha dichiarato nulle le elezioni del 28.01.2015 è stata messa per ultima in fondo;
21. scheda elettorale bianca utilizzata per le elezione del 29-30 novembre e 01 dicembre 2017;
22. verbale del COA Rimini del 01.12.2017 con la proclamazione degli eletti;
23. estratto verbale del COA di Rimini del 21.11.2017 con la nomina della Commissione elettorale, senza l'utilizzo del criterio del sorteggio;
24. verbale della Commissione elettorale del 27.11.2017 con l'elenco dei candidati riportato con il giorno e l'ora del deposito delle candidature, unitamente al provvedimento senza data (ma del 29.11.2017) portante la pagina del registro 288;
25. verbali delle operazioni elettorali del giorno 29 novembre, 30 novembre e 1 dicembre 2017 con i risultato delle elezioni e con i voti assegnati a ciascun candidato;
26. provvedimento della commissione elettorale datato 29.11.2017 che rigetta le contestazioni sollevate dall'avv. Grassi con nota del 29.11.2017, portante la pagina del registro 292;
27. delibera del Presidente del COA di Rimini datata 09.12.2017 di risposta alla richiesta dell'avv. Grassi di accesso agli atti per l'eventuale impugnativa;
28. Lista n. 1 e della Lista n. 2 del Consiglio uscente ugna, allegata alla mail dell'avv. Andrea Mussoni del 27.11.2017, unitamente all'unico programma elettorale;
29. copia conforme degli atti e documenti consegnati dal COA di Rimini all'avv. Grassi il giorno 09.12.2017.

Rimini 11 dicembre 2017 **avv. Aldo Grassi**

N. 84 REGISTRO DEPOSITO 2018

N. 1/18 R.G.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN — Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA — Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO — Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA — "
- Avv. Carlo ALLORIO — "
- Avv. Fausto AMADEI — "
- Avv. Carla BROCCARDO — "
- Avv. Francesco CAIA — "
- Avv. Donatella CERE' — "
- Avv. Antonio DE MICHELE — "
- Avv. Angelo ESPOSITO — "
- Avv. Antonino GAZIANO — "
- Avv. Diego GERACI — "
- Avv. Enrico MERLI — "
- Avv. Carlo ORLANDO — "
- Avv. Arturo PARDI — "
- Avv. Michele SALAZAR — "
- Avv. Stefano SAVI — "
- Avv. Carla SECCHIERI — "
- Avv. Priamo SIOTTO — "
- Avv. Francesca SORBI — "

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul reclamo elettorale proposto in data 11 dicembre 2017 dall'Avv. Aldo Grassi del Foro di Rimini (cod. fisc. GRSLDA55D11I304I) avverso l'atto di proclamazione degli eletti del 01.12.2017, intervenuto a seguito delle elezioni per i rinnovo degli organi del COA di Rimini, tenutesi nei giorni dal 29.11.2017 al 01.12.2017 e che hanno portato alla elezione di n. 15 consiglieri.

Consiglio Nazionale Forense

E' comparso il reclamante di persona il quale insiste in tutte le eccezioni e deduzioni contenute nel reclamo e ha concluso per l'accoglimento del reclamo;

Per il COA di Rimini è comparso l'Avv. Andrea Mussoni il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del reclamo e comunque per il rigetto dello stesso nel merito.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Antonio De Michele;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTO

L'avv. Aldo Grassi, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Rimini ed eletto in occasione dell'ultima tornata elettorale, tenutasi presso detto Ordine dal 29.11.2017 al 01.12.2017 per la elezione di 15 consiglieri, ha proposto in data 11. 12.2017 reclamo avverso i risultati, contestando nel complesso la legittimità dello svolgimento delle operazioni elettorali e impugnando la proclamazione dei 15 Consiglieri eletti.

In particolare nel ricorso proposto davanti a questo CNF, l'Avv. Grassi contesta quella che ritiene essere stata l'irregolarità delle operazioni elettorali e la violazione della normativa primaria e secondaria, così come contesta la legittimità della stessa normativa primaria.

Con riferimento alle violazioni di legge, lamenta:

1. la intervenuta violazione del diritto di accesso, posta in essere dalla Commissione elettorale e del COA uscente relativamente:

a) al fatto che il COA nonostante espressa richiesta abbia negato sia l'indirizzario elettronico (la mailing list) degli iscritti, che l'elenco cartaceo aggiornato degli stessi iscritti, impedendogli di guisa di poter raggiungere via posta elettronica tutti gli iscritti e fare quindi la necessaria pubblicità della lista e del programma che andava a proporre;

b) la mancata indicazione sul sito internet del COA dei nominativi degli avvocati candidati, evenienza questa che avrebbe pregiudicato la possibilità dei colleghi elettori di avere accesso ad un'informazione completa, nel senso che sarebbe stato pregiudicato il diritto, del corpo elettorale, di conoscere chi erano i candidati e i programmi da essi proposti;

2. Violazione dell'art. 7, comma 5 d.m. 170/2014 dove prevede la possibilità di candidarsi, a pena di decadenza, in una sola lista. Al riguardo ha fatto rilevare che ben 5 candidati di cui indica i nominativi si sarebbero candidati in due liste diverse. Evidenzia che la lista n. 1 e n. 2 avevano i primi cinque candidati identici, mentre gli altri 5 candidati di ciascuna delle due liste erano diversi. Stigmatizza che cosi facendo è stata di fatto proposta una lista totalitaria di 15 candidati, in contrasto con il dettato normativo di tutela delle minoranze

3. Violazione dell'art. 5 della l. n. 113/201 atteso che la Commissione elettorale avrebbe esteso il divieto di propaganda elettorale e in particolare avrebbe disposto la

rimozione dei manifesti della lista del reclamante dai locali del Tribunale la sera precedente alle votazioni, in contrasto, tra l'altro con la precedente e consolidata prassi.

4. Violazione dell'art. 3, comma 4 della l. n. 113/2017 con riferimento alla incandidabilità nel caso di doppio mandato precedente.

Con riferimento alla legittimità delle previsioni della normativa applicabile, contesta:

5. La mancata previsione di legge sull'incompatibilità tra componente della Commissione elettorale e componente del CDD eletto dal Consiglio uscente, con conseguenziale presumibile difetto di terzietà.

6. Illegittimità dell'art. 2 della l. n. 113/2017 dove la norma obbligherebbe alla presentazione di liste limitando in tal modo il diritto all'elettorato passivo di tutti gli iscritti.

Alla luce delle proposte doglianze ha chiesto che ciascun Consigliere Nazionale voglia valutare ragioni di incompatibilità, ove mai avesse reso pareri sulle questioni attinenti alle modalità di voto o abbia in qualche modo concorso a rendere pareri sulla schema, che ha portato all'adizione del DM 170/2014 e della legge 113/2017.

Nel merito chiede l'annullamento delle elezioni e della proclamazione degli eletti.

Con memoria, anticipata via pec il 15.05.2018 e depositata presso gli uffici di questo CNF il 17.05.2018 si è costituito in giudizio Il COA di Rimini, con la quale contesta:

-L'interesse ad agire del reclamante, per essere costui stato eletto nella tornata elettorale oggetto del reclamo, invocando al fine la regola della c.d. prova di resistenza;

-l'interesse a sollevare motivi di ricorso relativi all'accesso agli atti che riguardano la generalità degli iscritti e non già la propria posizione personale. Sottolinea, inoltre il COA come la disciplina dell'accesso agli atti preveda tutela davanti al Giudice Amministrativo e sfugga alla competenza giurisdizionale del CNF, non avendo ad oggetto "presupposti di regolarità delle elezioni".

- l'oggetto stesso delle censure svolte in quanto relative a scelte legislative che sfuggono alla competenza giurisdizionale del giudice del reclamo (necessità di presentazione delle candidature; attribuzione di un numero alla candidatura e così via).

- Contesta poi, in punto di fatto, la circostanza che 5 Consiglieri si siano candidati in più liste. Rimarca, difatti, che la l. n. 113/2017 preveda esclusivamente candidature individuali e che, conformemente al disposto dell'art. 7 della stessa, i 5 candidati si erano semplicemente "aggregati" con altri sulla base di programmi comuni.

- Contesta ancora, in diritto, la violazione delle disposizioni relative alla propaganda elettorale atteso che l'art. 7 della l. n. 113/2017 ne fa divieto *in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto*.

-Sostiene la legittimità, dei richiami posti in essere della Commissione elettorale, nei confronti dell'avv. Grassi, volti ad impedire attività di propaganda durante le operazioni di

Consiglio Nazionale Forense

voto e comunque in contrasto con il provvedimento di autorizzazione alla propaganda stessa del Presidente del Tribunale di Rimini.

- Contesta ancora in diritto, la dedotta sussistenza dell'incandidabilità per superamento del doppio limite del mandato per la non retroattività delle disposizioni della l. n. 247/2012 e della l. n. 113/2017.

DIRITTO

Appare prioritario per il Consiglio Nazionale, affrontare le problematiche di natura procedurale proposte dal COA di Rimini, al riguardo della denunciata carenza di interesse dell'Avv. Grassi a proporre ricorso, in considerazione del fatto che il professionista era stato eletto all'esito della tornata elettorale e come tale doveva ritenersi portare di un interesse contrario alla invocata rimozione del provvedimento.

A parere del Consiglio l'azione proposta dall'Avv. Grassi ben può rientrare nell'ampia categoria delle azioni popolari, cioè nell'ambito di quelle azioni esperibili da un qualsiasi soggetto a tutele di un interesse diffuso e non di una propria situazione giuridica soggettiva. In definitiva può dirsi che l'Avv. Grassi abbia impugnato la proclamazione degli eletti non per far valere un interesse proprio, bensi per far valere come iscritto all'ordine un interesse diffuso. Ciò appare ben possibile, in quanto a mente dell'art. 6 D.Lgs.Lgt. 382/1944 portante le norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali, norma ribadita dall'art. 28 comma 12 della legge professionale forense del 2012, ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo contro i risultati delle elezioni (vedasi al riguardo: Cass. Civ. SSUU 21.06.2007 n. 14285.

Non coglie nel segno nemmeno la diversa eccezione proposta dal COA di Rimini laddove vien fatto rilevare che l'eventuale accoglimento del reclamo elettorale non comporterebbe alcun risultato utile per il ricorrente, in quanto anche l'elezione di esso verrebbe travolta. Va al riguardo rilevato che la regola della prova di resistenza invocata dal COA non può trovare applicazione nei casi in cui - come nella specie - si contesti in generale la legittimità delle operazioni elettorali, con conseguente legittimazione ed interesse di ciascun iscritto all'ordine, indipendentemente dal risulta concreto per la propria posizione soggettiva.

In definitiva l'intervenuta elezione dell'Avv. Grassi, in occasione della tornata elettorale del novembre/dicembre 2017, non gli impediva di proporre azioni volta a denunciare irregolarità nella conduzione delle operazioni elettorali, che ove ritenute sussistenti, avrebbero potuto travolgere anche l'elezione di esso.

Riaffermata la legittimazione e l'interesse dell'Avv. Grassi a proporre reclamo avverso la proclamazione degli eletti al COA di Rimini, le doglianze da esso proposte, non paiono meritevoli di accoglimento.

Ed infatti:

La prima doglianza si sostanzia nel denunciare la pretesa violazione di norme previste per l'informazione elettorale, nel momento in cui il COA in scadenza, ha omesso di rilasciare al richiedente Grassi copia "dell'elenco" cartaceo e di quello mail aggiornato, degli avvocati.

Orbene detta doglianza, al di là della dubbia fondatezza nel merito (sarebbe bastato consultare l'albo elettronico degli avvocati , accedendo al sito dell'Ordine o l'Albo cartaceo, per avere contezza degli indirizzi degli iscritti ai quali rivolgersi per la propaganda elettorale) doveva essere stigmatizzata in diversa sede, in quanto la giurisdizione relativa al diritto di accesso agli atti spetta al Giudice Amministrativo e non certamente al CNF , al quale è invece riservata la cognizione dei reclami avverso i risultati elettorali.

Ed infatti l'art. 28 comma 12 legge n. 247/2012 che attribuisce alla Giurisdizione del CNF la materia elettorale è norma di stretta interpretazione stante la natura di Giudice speciale del CNF, le cui competenze giurisdizionali sono fissate per legge. In questa ottica non appare consentita alcuna estensione del reclamo previso dall'art. 28 comma 12 della legge n. 247/2012, contro i risultati delle elezioni ad atti esterni alle operazioni elettorali, atti adottati tra l'altro da un organo diverso dalla Commissione Elettorale o da un COA, tra l'altro, non più in carica essendo venuto a scadenza. (Vedasi anche al riguardo: CNF 09.10.2014 n. 144).

La doglianza legata all'accesso ad atti amministrativi ben poteva pertanto essere portata all'attenzione del Giudice Amministrativo.

Ed infatti, il ricorso proposto avverso una deliberazione con cui il COA territoriale denega l'accesso agli atti non rientra tra gli atti per i quali è prevista l'impugnativa davanti al C.N.F. e sfugge, pertanto, alla competenza di quest'ultimo, stante il carattere tassativo degli atti impugnabili avanti il predetto organo giurisdizionale, e che pacificamente riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell'Ordine, i conflitti di competenza. (Consiglio Nazionale Forense n. 205 del 12 dicembre 2013 ed anche in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 23 luglio 2015, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

La seconda doglianza dell'Avv. Grassi che si sostanzia nel denunciare la mancata evasione – evidentemente da parte del COA- della richiesta di ottenere copia dell'elenco dei soggetti che avevano proposto candidatura, si appalesa oltre che infondata, anche rivolta ad un organo – il CNF – carente di giurisdizione al riguardo, carenza sulla quale pare inutile spendersi ulteriormente, per cui ci si limita a richiamare le motivazioni già proposte con il richiamo al disposto dell'art. 28 comma 12 legge n. 247/2012;

Consiglio Nazionale Forense

L'infondatezza della doglianza comunque si coglie già dal fatto che l'istanza del Grassi, rivolta per conoscere l'elenco dei canditati, risulta essere proposta in data antecedente (18.11.2017) rispetto a quella in cui la commissione elettorale ha ammesso i richiedenti alla competizione elettorale (27.11.2017) .

Macroscopicamente infondata appare essere la doglianza del Grassi, nella parte in cui sostiene la intervenuta violazione dell'art. 7 comma 5 del D.M. 170/2014, laddove sostiene che più soggetti, ben cinque, si sarebbero candidati in più di una lista.

Ora se è pur vero che la fonte normativa prevede per l'elezione dei COA candidature esclusivamente individuali senza possibilità di aggregazioni di candidati in liste, dalla lettura degli atti ben si più evincere come il reclamante sia incorso in un travisamento di fatti. Ed infatti quelle che il reclamante definisce liste, non sono altro che manifestini di propaganda elettorale proposti da candidati che evidentemente si sono riuniti sulla base di un comune programma, evenienza questa pienamente consentita dall'art. 7 della legge 113/2017 a mente del quale "...*è ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto*...."

Nella fattispecie le candidature sono state proposte nelle forme di cui all'art. 8 comma 1 "candidature individuali" ,per cui l'aggregazione di più nominativi rinvenibili in manifesti appare essere, solo e solamente, l'estrinsecazione della volontà di proporre una programma elettorale comune tra alcuni candidati, fermo restando la presentazione individuale di ciascuna candidatura.

In definitiva il reclamante ha confuso la candidatura formale per liste, con la propaganda elettorale posta in essere dai candidati a tal fine aggregatisi, propaganda da ritenersi libera nella forma, fermo il limite di natura deontologica di evitare di ledere il prestigio della categoria e/o di altri candidati.

Nessun pregio ha poi la doglianza del reclamante con la quale denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 113/2017, lamentando che la Commissione elettorale aveva esteso il divieto di propaganda elettorale, disponendo la rimozione dei manifesti della lista del reclamante dai locali del Tribunale la sera precedente le votazioni. Per evidente lapsus calami il reclamante ha individuato come violata la norma dell'art. 5 della legge 113/2017, che ha per oggetto "il tempo delle elezioni e la determinazioni dei seggi". Ritiene il CNF che la norma di cui il Grassi lamenta la violazione dovrebbe essere quella dell'art. 7 comma 1 della stessa legge 113/2017 che regola la "propaganda elettorale". Ebbene la norma in parola, che in certo qual modo mutua le disposizioni in tema di silenzio elettorale, vieta in maniera espressa la propaganda elettorale in qualsiasi forma,

nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni d voto, per cui legittimamente è stata disposta la rimozione dei manifesti, la sera precedente le votazioni.

Anche la dedotta violazione dell'art.3 comma 4 della legge n. 113/2017, con riferimento all'ineleggibilità nel caso di doppio mandato precedente, cosi' come formulata dal reclamante non ha pregio alcuno.

Orbene al di là del fatto che nel reclamo non sono indicati i Consiglieri ai quali imputare la pretesa violazione, limitandosi il Grassi ad eccepire in maniera generica l'ineleggibilità di molti candidati, resta il fatto che la norma invocata non può che trovare applicazione soltanto in occasione di elezioni successive a quelle regolate dalla legge n. 113/2017 art. 3 comma 3.

Al di là della genericità della doglianza, che la rende di per sé inaccoglibile (nei confronti di chi, poi???) non può essere sottaciuto come la Corte Costituzionale (C.C. 06.05.1996 n. 141 che fa seguito alle decisioni n.46/69, 166/1972, 571/1989 e 344/1993) sia costante nel ritenere che "*l'eleggibilità costituisce una regola, mentre l'ineleggibilità rappresenta un'eccezione, sicchè le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione*" .

Non solo, ma l'assenza di una disciplina transitoria rende la norma dell'art. 3 citato applicabile solo per il futuro e non certamente per il pregresso. Questo Consiglio ha già avuto modo di deliberare in subiecta materia, con riferimento alle previsioni dell'art. 28 comma 5 legge n. 247/2012 e con decisione del 30 novembre 2015 n. 187 (Pres. Picchioni, Rel. Merli) ha considerato il limite di mandati per l'elezione, applicabile solo per il futuro.

Orbene, alla luce di tale indirizzo e rilevato che la Legge non ha dettato alcuna previsione transitoria riguardante il rapporto fra il passato e la nuova previsione del limite del doppio mandato consecutivo, può ritenersi che la volontà del legislatore si sia manifestata nel senso di escludere, per fatti concludenti, l'interpretazione privilegiata dal reclamante di talchè va richiamata ancora la vigenza, nel nostro ordinamento, del principio generale di irretroattività della legge, con la conseguenza che la disposizione in argomento deve ritenersi applicabile solo alle situazioni che emergeranno a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme elettorali. In definitiva il limite del doppio mandato andrà a colpire i soggetti la cui prima elezione sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della novella.

Le ulteriori doglianze del reclamante, con le quali stigmatizza la mancata previsione di legge sulla incompatibilità tra componente della Commissione elettorale e componete del CDD eletto dal Consiglio dell'Ordine, con conseguenziale presumibile difetto di terzietà, accompagnata dalla denuncia di illegittimità dell'art. 2 della legge n. 113/2017, sono argomenti non scrutinabili da questo CNF, denunciando il reclamante la legittimità di

Consiglio Nazionale Forense

norme di diritto positivo. In ogni caso le norme in parola appaiono coerenti con l'impianto della normativa che regola la professione forense, di talché le fumose richieste ed eccezioni paiono non solo manifestamente infondate, ma dotate di scarsa, se non nulla rilevanza.

A tutto quanto innanzi consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinta ogni contraria istanza, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24 maggio 2018

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .

19 LUG 2018

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

19 LUG 2018

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Studio Legale
Avv. Aldo Grassi
Via XXII Giugno n. 11, 47921 RIMINI
tel. 0541.56243 - fax 0541.56190
mail info@aldograssi.it
pec aldo.grassi@ordineavvocatirimini.it

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

ricorso per cassazione per la

PARTE RICORRENTE

Lo scrivente avv. ALDO GRASSI (GRS LDA 55D11 I304I), nato a Santarcangelo di Romagna l'11.04.1955, in proprio, iscritto all'albo speciale per la difesa nelle Giurisdizioni Superiori, con studio in via XXII Giugno 1859 n.11, 47921 RIMINI, fax 0541.56190, che elegge il domiciliato per le notifiche tramite PEC al suo indirizzo PEC aldo.grassi@ordineavvocatirimini.it, mentre elegge il domicilio per le notifiche tramite carta presso l'Avv. PAOLO SANTORO (SNT PLA 55E31 H294O) - PEC paolo.santoro@ordineavvocatirimini.it - fax 0541.27212, in Via Cicerone n.44, 00193 ROMA (lo scrivente chiede in via preliminare che qualsiasi notifica venga effettuata al suo studio tramite PEC per quanto occorrere e possa, salvo che la legge disponga diversamente e/o non sia possibile);

PARTE RESISTENTE COSTITUITA

1. CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI RIMINI - C.O.A. RIMINI - (part. iva - cod. fisc. 82012430409) in persona del l.r.p.t. avv. Giovanna Ollà (cod. fisc. LLO GNN 66T66 G912Y) corrente in via C.A. Dalla Chiesa n. 11, 47923 RIMINI, indirizzo PEC ord.rimini@cert.legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA MUSSONI (cod. fisc. MSS NDR 71T28 G479Z) – PEC andrea.mussoni@ordineavvocatirimini.it **ed elettivamente domiciliato** presso l'avv. ELENA VALENZA in via Porta Pinciana n. 4, 00187 ROMA – PEC elenavalenza@ordineavvocatiroma.org;

PARTI CONTROINTERESSATE NON COSTITUITE

tutti i consiglieri eletti (dati anagrafici sull'albo avvocati di Rimini):

2. Avv. Ollà Giovanna (pec: giovanna.olla@ordineavvocatirimini.it)
3. Avv. Mussoni Andrea (pec: andrea.mussoni@ordineavvocatirimini.it)
4. Avv. Santoro Clelia (pec: clelia.santoro@ordineavvocatirimini.it)
5. Avv. Tosi Giacomoamedeo (pec: giacomoamedeo.tosi@ordineavvocatirimini.it)
6. Avv. Frisoni Gianni (pec: gianni.frisoni@ordineavvocatirimini.it)
7. Avv. Barbieri Sabrina (pec: sabrina.barbieri@ordineavvocatirimini.it)
8. Avv. Cappellini Monica (pec: monica.cappellini@ordineavvocatirimini.it)
9. Avv. Cavezzale Erika (pec: erika.cavezzale@ordineavvocatirimini.it)
10. Avv. Festa Eugenio (pec: eugenio.festa@ordineavvocatirimini.it)
11. Avv. Gamberi Fabio (pec: fabio.gamberi@ordineavvocatirimini.it)
12. Avv. Gualtieri Mauro (pec: mauro.gualtieri@ordineavvocatirimini.it)
13. Avv. Rossi Monica (monica.rossi@ordineavvocatirimini.it)
14. Avv. Lupo Filippo (pec: filippo.lupo@ordineavvocatirimini.it) (dimesso)
15. Avv. Ronci Umberto (pec: umberto.ronci@ordineavvocatirimini.it) (subentrato)

PARTI COINTERESSATE INTERVENUTE IN ADESIONE

ai candidati all'Ordine non eletti (dati anagrafici sull'albo avvocati di Rimini):

16. Avv. Bartolomei Saverio (pec: saverio.bartolomei@ordineavvocatirimini.it)
17. Avv. Falco Gennaro (pec: gennarofalco@pec.it)
18. Avv. Bruno Emanuela (pec: bruno.emanuela@ordineavvocatirimini.it)
19. Avv. Ceccarelli Adele (pec. Adele.ceccarelli@ordineavvocatirimini.it)
20. Avv. Palmetti Elisa (pec: elisa.palmetti@ordineavvocatirimini.it)
21. Avv. Tristani Antonio (pec: antonio.tristani@ordineavvocatirimini.it)
22. Avv. Vaselli Cinzia (pec: cinzia.vaselli@ordineavvocatirimini.it)

PARTI AMMINISTRATIVE / GIURISDIZIONALI COINVOLTE

Alle autorità amministrative coinvolte nel regolamento elettorale illegittimo:

23. Consiglio Nazionale Forense, via Arenula n. 71, 00186 Roma
24. Ministero di Giustizia, via Arenula n. 71, 00186 Roma;
25. Ministero Giustizia co Avvocatura dello Stato in via Portoghesi 12, 00186 Roma;
26. Procura Generale della Corte di Cassazione, Piazza Cavour s.n. 00183 Roma;

SENTENZA IMPUGNATA

Sentenza n. 84 emessa dal Consiglio Nazionale Forense nel procedimento R.G. 01/2018, depositata il 19.07.2018, notificata dagli Ufficiali Giudiziari di Roma l'01.08.2018, che ha rigettato il reclamo dello scrivente avv. Aldo Grassi.

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Lo scrivente avv. Aldo Grassi proponeva reclamo datato 11.12.2017 avverso le elezioni suplettive del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini (svolte a seguito della dichiarata illegittimità delle precedenti elezioni del gennaio 2015), concluse con la proclamazione degli eletti il giorno 01.12.2017. Contestava in particolare:

- la violazione dei diritti delle minoranze, che hanno compiti di garanzia e controllo;
- la violazione delle norme sull'accesso agli atti e sull'informazione elettorale;
- la violazione delle modalità di presentazione candidature con vizi su esito votazioni.

*

Nelle elezioni tenutesi il 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2017, si sono verificate violazioni di legge da parte del COA di Rimini e della Commissione Elettorale di Rimini, già in parte contestate per iscritto prima dello spoglio delle schede elettorali, tra cui si riportano solo quelle contenute già nel reclamo ed oggetto del presente ricorso per Cassazione.

*

CONTENUTO DEL RECLAMO

(per ragioni di praticità si riporta sotto lo stesso paragrafo del reclamo e del ricorso)

I - mancata tutela dei diritti delle minoranze, che hanno compiti di garanzia e controllo (sub E pag. 2 e 5)

*

Sussiste la violazione dell'art. 7 comma 5 D.M.170/2014 che dispone " *... E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste ...",* non abrogato dall'art.18 della legge 113/2017, per cui l'identità dei primi cinque candidati della lista / aggregazione n. 1 e i primi 5 candidati della lista / aggregazione n. 2 sono da considerare decaduti, in quanto la norma

citata non è stata abrogata e quindi ancora vigente. L'art. 1 della legge 113/2017 ha eliminato ogni dubbio interpretativo precedente stabilendo che " ...Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'art. 28 ....legge 31.12.2012 n. 247 ..." (oggetto dei numerosi contenziosi precedenti). Il predetto principio dei 2/3 dei voti esprimibile nella scheda elettorale, deve permettere alle liste di minoranza di avere almeno un terzo dei seggi, pari a 5 nel caso del COA di Rimini. Lo scrivente ritiene che il limite dei due terzi dei candidati sia il limite invalicabile anche nelle liste – aggregazioni da usare per la propaganda elettorale. Nel caso di specie la pubblicizzazione unitaria della totalità dei 15 consiglieri da eleggere nelle due liste / aggregazioni confliggeva con lo spirito della legge. Questo comportamento è stato posto in essere proprio per danneggiare tutte le altre liste e tutti gli altri candidati. Le modalità scelte dal decaduto COA di Rimini, hanno permesso infatti di non disperdere i voti di chi era già in carica e decidere chi cooptare nel nuovo Consiglio al posto dei due precedenti Consiglieri ritirati. Il predetto fatto ha penalizzato coloro che non facevano parte della maggioranza uscente. Tale scelta strategica ha consentito l'elezione di un solo candidato di minoranza, rispetto ai cinque previsti dalla legge. Risulta palese la violazione della legge.

*

II - violazione delle norme sull'accesso agli atti e sull'informazione elettorale agli iscritti (sub F pag. 2 e pag. 6)

Sussiste la violazione del diritto di effettuare compiuta informazione / propaganda elettorale ex art. 7 della legge 113/2017, a causa del mancato rilascio da parte del COA di Rimini decaduto, dell'indirizzario mail e dell'elenco cartaceo aggiornato degli iscritti, che ha impedito la capillare propaganda al gruppo di 8 candidati, di cui lo scrivente faceva parte, assolutamente necessaria per far conoscere il programma e i nominativi soprattutto per gli avvocati alla prima candidatura. Ciò ha comportato una perdita di voti al gruppo di cui lo scrivente faceva parte. Sussiste palese la violazione della legge.

Inoltre il COA di Rimini ha inviato il 27.11.2017 in via ufficiale, tramite l'indirizzario mail in uso normalmente al COA, una mail a tutti gli iscritti denominata "... *relazione di sintesi dell'attività svolta dal consiglio e dai singoli consiglieri ...*" (doc. 30) che costituisce vera e propria propaganda elettorale. Da tal fatto risulta ancora più evidente che, il COA

decaduto uscente, ha tratto ingiustificato vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati tra cui quelli della lista / aggregazione di cui faceva parte lo scrivente. Risulta palese la violazione della legge.
Infine riguardo i luoghi ove è consentito effettuare la propaganda elettorale, l'art. 7 della legge 113/2017 risulta chiaro nel vietarla nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. La stessa legge all'art. 6 prevede l'affissione dell'avviso di convocazione elettorale in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine. Ancora l'art. 12 prescrive che le operazioni di voto si svolgano presso il seggio elettorale. Dalla combinazione di queste norme si evince il principio che la propaganda elettorale tramite affissione di manifesti e la consegna di bigliettini con i nomi dei candidati sia possibile farla nei locali del tribunale aperti al pubblico. Questa interpretazione è confortata dalla mancata riproposizione dell'accezione presente nel precedente dall'art. 5 D.M. 170/2014 che prevedeva il divieto anche "*... in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze ...*", divieto eliminato nella nuova legge. Risulta palese la violazione della legge.

*

III - violazione delle modalità di presentazione candidature con vizi su esito votazioni (sub B pag. 3, 4).

Sussiste la violazione degli art. 6, 7, 8, 9 e 11 della legge 113/2017 da cui si ricava, se unitariamente interpretati, il diritto degli iscritti, a conoscere i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere del COA di Rimini. Il rifiuto opposto prima dal COA di Rimini e poi dalla Commissione elettorale, di dare compiuta informazione dell'elenco degli avvocati che, avevano depositato la propria candidatura, ha penalizzato nei voti quelli non facenti parte del consiglio uscente. L'informazione era necessaria allo scrivente al fine di poter realizzare collaborazioni elettorali tra candidati, con eventuale integrazione dei programmi. La mancata pubblicizzazione dei candidati sul sito del COA di Rimini ha impedito a tutti gli iscritti di conoscere per tempo i candidati e i loro programmi. Ciò ha comportato una perdita di voti per la lista / aggregazione di cui lo scrivente faceva parte. Altra violazione riguarda l'art. 9 comma 7 della legge 113/2017 secondo cui la Commissione elettorale " ... *numera le candidature secondo l'ordine di presentazione ...*" e l'art. 11 comma 3 della legge 113/2017 prevede *che "... All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto ... l'elenco*

degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione". Il COA di Rimini ha inviato pec a tutti gli iscritti contenente le prescrizioni da seguire per le elezioni del COA di Rimini previste obbligatoriamente dall'art. 6 comma 2 legge 113/2017 il giorno 27.10.2017 alle ore 11:31 (doc. 6). Qualche minuto dopo, quasi tutti i Consiglieri uscenti hanno depositato le proprie candidature per occupare i primi posti dell'elenco da esporre nel seggio elettorale (doc. 19). E' evidente che tutti gli altri candidati non potevano competere con i Consiglieri uscenti per poter occupare i primi posti della lista.

Infatti i dodici consiglieri uscenti del COA di Rimini hanno avuto i primi dodici posti del predetto elenco dei candidati, avendo sfruttato illegittimamente le informazioni sui tempi delle procedure che solo loro potevano conoscere. Diversamente sarebbe inverosimilmente curioso il deposito delle loro candidature tutte il giorno stesso tutte concentrate dalle ore 11:59 alle ore 12:55. Le teorie elettorali confermano un vantaggio di molti punti a chi è inserito nei primi posti dell'elenco dei candidati, rispetto a quelli posti in fondo. Risulta pertanto illegittima l'interpretazione data dal COA e dalla Commissione elettorale di Rimini degli art. 9 comma 7 e 11 comma 3 della legge 113/2017 (il vecchio D.M. 170/2014 prevedeva invece all'art. 10 comma 3 lett. a) la formazione di un elenco dei candidati in ordine alfabetico). In conclusione la mancata pubblicazione delle candidature con congruo anticipo da un lato ha impedito l'aggregazione di candidati su programmi comuni previsti dall'art. 7 legge 113/2017, dall'altro non ha concesso agli iscritti alcun tempo per poter effettuare una più approfondita valutazione sui nominativi da votare, per cui sono stati avvantaggiati solo i consiglieri uscenti.

*

Lo scrivente chiede in via principale l'annullamento delle elezioni per tutti i candidati che erano nella lista / aggregazione n. 1 e nella lista aggregazioni n. 2 per i motivi sopra dedotti, in via subordinata l'annullamento solo per i primi cinque presenti nelle due liste / aggregazioni per i motivi sopradetti e, in via di estremo subordine, l'annullamento delle elezioni, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale.

*

CONTENUTO DELLA MEMORIA DIFENSIVA COA RIMINI

(per ragioni di praticità si riporta sotto lo stesso paragrafo del reclamo e del

ricorso)

I - mancata tutela dei diritti delle minoranze, che hanno compiti di garanzia e controllo (pag. 6)

IL COA costituitosi eccepiva che le candidature erano stare fatte singolarmente e che il D.M. 170/2014 era stato sostituito integralmente dalla legge 113/2017 (doc. 6). Riguardo la doppia lista rilevava che si trattava di semplice propaganda di due gruppi di candidati che si erano riuniti, come ammesso dall'art. 7 dalla legge 113/2017, a sostegno dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio in carica. Il COA sosteneva che nella propaganda elettorale le modalità e numeri dei candidati da pubblicizzare doveva ritenersi assolutamente libera.

II - violazione delle norme sull'accesso agli atti e sull'informazione elettorale agli iscritti (pag. 4)

Le doglienza contenute nel reclamo sono infondate in quanto l'impugnante era stato eletto e che l'art. 116 del C.P.A. prevede specifico rimedio per ottenere l'indirizzario mail e la copia cartacea aggiornati degli avvocati iscritti. Inoltre i dati erano reperibili mediante la consultazione on line nel sito dell'ordine (pag. 6).

Riguardo le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, questa non può effettuarsi all'interno del Tribunale nel luogo e nel tempo in cui si vota (pag. 7). In conclusione l'intero impianto dell'avv. Grassi è fondato sulla confusione di norme nello spazio e nel tempo ed è unicamente volto alla forzatura delle stesse (pag. 8).

III - violazione delle modalità di presentazione candidature con vizi su esito votazioni (pag. 5)

Il COA ritiene di avere agito nel rigoroso rispetto della legge 113/2017 e segnatamente degli art. 8 e 9 che indicano specificatamente i momenti procedurali del deposito delle candidature e gli adempimenti successivi. La difficoltà del ricorrente di comporre un gruppo di candidati è circostanza estranea al rispetto delle formalità elettorali (pag. 5).

*

CONTENUTO DELLA DECISIONE IMPUGNTA

(per ragioni di praticità si riporta sotto lo stesso paragrafo del reclamo e del ricorso)

I - mancata tutela dei diritti delle minoranze, che hanno compiti di garanzia e controllo (pag. 6)

Il CNF ritiene macroscopicamente infondata la doglianza relativa ai cinque consiglieri presenti nelle due liste / aggregazioni, e che il ricorrente sia incorso in un travisamento dei fatti (pag. 6). Quello che il ricorrente definisce liste altro non sono che manifestini di propaganda elettorale proposti da candidati che evidentemente si sono riuniti in base ad un programma comune (pag. 6). Il predetto fatto risulta pienamente consentito dall'art. 7 della legge 113/2017 che ammette la propaganda svolta attraverso l'aggregazione di più candidati. (pag. 6). Nel caso di specie le candidature sono state proposte nei termini di cui all'art. 8 della legge 113/2017. Il reclamante ha confuso la candidatura formale per liste, con la propaganda elettorale posta in essere dai candidati a tal fine aggregatasi, da ritenere libera nella forma, salvo il limite di natura deontologica di ledere gli altri candidati (pag. 6).

*

II - violazione delle norme sull'accesso agli atti e sull'informazione elettorale agli iscritti (pag. 5, 6 e 7)

Il CNF deduce l'infondatezza della doglianza riguardante la richiesta di accesso all'indirizzario mail e all'elenco cartaceo degli avvocati, ritenendo essere competente la giurisdizione amministrativa (pag. 5), avendo il CNF competenza esclusiva solo in materia elettorale, quale Giudice speciale.

Nessun pregio ha poi la doglianza del reclamante riguardo la violazione del diritto di fare propaganda elettorale, scaturita dalla rimozione dei manifesti elettorali la sera precedente il voto (pag. 6). L'art. 7 della legge 113/2017 vieta in maniera espressa la propaganda elettorale in qualsiasi forma nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto, per cui legittimamente è stata disposta la rimozione dei manifesti la sera precedente (pag. 6 – 7).

III - violazione delle modalità di presentazione candidature con vizi su esito votazioni (pag. 5e 6)

Il CNF deduce l'infondatezza della doglianza riguardante la richiesta di ottenere copia dell'elenco dei soggetti che avevano proposto la candidatura in quanto rivolta ad un organo (CNF) carente di giurisdizione, ritenendo essere competente la giurisdizione amministrativa (pag. 5), avendo il CNF competenza esclusiva solo in materia elettorale ex art. 28 comma 12 L. 247/2012, essendo Giudice speciale. L'infondatezza risulta anche dal fatto che l'elenco era stato redatto dalla commissione elettorale il 27.11.2017, siccome la domanda era precedente non poteva essere evasa (pag. 6)

MOTIVI RICORSO

(per ragioni di praticità si riporta sotto lo stesso paragrafo del reclamo e del ricorso)

PRIMO MOTIVO

I - mancata tutela dei diritti delle minoranze, che hanno compiti di garanzia e controllo

Nel caso di specie i consiglieri uscenti hanno realizzato due liste gemelle che promuovevano la totalità di 15 candidati da eleggere nonostante la legge 113/2017, prevedeva il limite di preferenze di due terzi (cioè 10 candidati), da valere sia al momento del voto che nella fase della informativa - propaganda elettorale agli iscritti. **La predetta norma risulta violare l'art. 2, l'art. 3 e l'art. 48 della Costituzione e l'art. 4 comma 1, l'art. 7 della legge 113/2017 e dell'art. 7 comma del D.M. 170/2014 nelle parti ancora rimaste in vigore, ed altresì la violazione dei principi generali in materia elettorale e tra questi quello democratico di rappresentanza, eccesso di potere per sviamento, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in relazione all'art. 36 comma 6 della legge 247/2012 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 360 n. 3 cpc).**

*

Violazione dell'art. 7 D.M.170/2014 (erroneamente indicato con l'art.

5) che dispone "... *Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei candidati da eleggere .... E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste ...".* Trattasi di una parte del D.M. 170/2014 non abrogato dall'art. 18 della legge 113/2017 e quindi tuttora in vigore, anche perché sono parti escluse dalle tre sentenze del Tar Lazio 8332/2015 833/2015 e 834/2015 (che hanno dichiarato l'annullamento di altre parti dell'art. 7 e dell'art. 9 del D.M. 170/2014).

L'art. 4 della legge 113/2017 prevede che "... *ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ...",* norma dettata per la tutela delle minoranze, proprio per consentire alle minoranze di avere almeno un terzo dei seggi (che nel caso del COA di Rimini corrispondono a 5 componenti di minoranza). La mail informativa elettorale dei consiglieri uscenti datata 27.11.2017 (doc. 12) di fatto aggregava la totalità dei 15 consiglieri da eleggere, tramite la realizzazione di due liste / aggregazioni formate entrambe da 2/3 dei candidati da eleggere, ma con i primi cinque candidati identici nelle due liste / aggregazioni, mentre gli altri 5 risultavano diversi in ognuna delle due liste / aggregazioni. La gravità della predetta violazione sta nel fatto che le due liste / aggregazioni venivano pubblicizzate insieme con l'unico scopo di ottenere il voto pieno della totalità dei 15 candidati da eleggere (per non disperdere le preferenze su altri candidati, che quindi hanno subito un danno). Il sistema della doppia lista / propaganda realizzata, mirava a restringere la scelta dei candidati da votare. Questo comportamento del Consiglio uscente è stato posto in essere proprio per danneggiare tutti gli altri candidati e le altre aggregazioni, tra cui quella dello scrivente. Infatti il Segretario del COA di Rimini con la mail datata 27.11.2017 inviata agli avvocati, scriveva testualmente: "... *poiché, come sapete, la legge 113/2017 consente di esprimere sino ad un massimo di 10 preferenze, mentre l'attuale consiglio è composto da n. 15 consiglieri, ... abbiamo pensato di indicare due proposte di voto *pieno*, ovvero con indicazione del massimo delle preferenze esprimibili nel rispetto della quota di genere ...La presenza delle 5 cariche dell'ufficio di Presidenza all'interno di entrambe le liste deriva dalla opportunità di dare continuità all'attività del consiglio uscente ..."* (doc. 12).

La strategia indicata dai Consiglieri uscenti del COA di Rimini ha penalizzato i candidati che non facevano parte della maggioranza uscente.

Ancora una volta questa strategia è stata posta in essere a discapito delle minoranze, invece espressamente tutelate dall'art. 4 della legge 113/2017, che prevede la limitazione delle preferenze a 2/3 dei candidati da eleggere. La presenza dei primi 5 candidati uguali nella Lista / aggregazione n. 1 e nella lista / aggregazione n. 2 del Consiglio totalitario uscente con lo stesso programma elettorale, che promuoveva di fatto tutti i 15 candidati da eleggere, limitava di fatto illegittimamente le altre liste che avrebbero dovuto ottenere l'elezione di almeno cinque candidati spettanti alla minoranza. In conclusione, anche nella propaganda elettorale di cui all'art. 7 della legge 113/2017, il limite massimo dei candidati aggregabili non dovevano superare i 2/3 dei candidati eleggibili, da cui la ritenuta illegittimità della lista / aggregazione n. 1 e della lista / aggregazione n. 2 della lista aggravata dal fatto della diffusione contestuale (quanto meno dei primi 5 candidati). Sussiste l'illegittimità del comportamento tenuto dai Consiglieri uscenti sia nei confronti degli elettori, sia nei confronti degli altri candidati.
Il CNF ritiene invece infondata la doglianza sul postulato che nella informazione / propaganda elettorale si possano indicare più dei due terzi dei candidati, non essendo previsto alcun limite numerico nell'art. 7 della legge 113/2017. Il predetto art. 7 prevederebbe, a dire del CNF, aggregazioni libere nel numero e senza vincoli (salve le norme deontologiche) per cui risulterebbe corretto il comportamento dei consiglieri uscenti nella realizzazione della doppia lista unitariamente pubblicizzata (doc. 12). Aggiunge il CNF che il reclamante avrebbe confuso la candidatura formale per liste con la lista /aggregazione per la propaganda elettorale. Lo scrivente ritiene invece fondata l'illegittimità dedotta e che, nella denegata ipotesi di ritenuta mancanza di antigiuridicità della doppia lista / aggregazione, queste due liste / aggregazioni costituiscono comunque violazione delle norme deontologiche perché lesive dei diritti degli altri candidati e soprattutto dei diritti delle minoranze.

-

Nel caso di specie si trattava di un "falso scopo dell'atto" di propaganda elettorale costituito dalle due liste / aggregazioni da cui consegue l'eccesso di potere, che comporta l'annullamento delle candidature a queste sottese. Quanto impugnato viola anche il principio di ragionevolezza e di coerenza dell'agire da parte dei consiglieri uscenti, oltre che di evidente violazione della legge.

*

SECONDO MOTIVO

II - violazione delle norme sull'accesso agli atti e sull'informazione elettorale agli iscritti

Nel caso di specie ai candidati diversi dai consiglieri uscenti gli è stato impedito il diritto di effettuare compiutamente informazione – propaganda elettorale e di poter tenere affissi i manifesti nei locali del tribunale di accesso al pubblico (che è diverso dal luogo del seggio elettorale) durante le elezioni, da valere sia al momento del voto che nella fase della informativa - propaganda elettorale agli iscritti. **La predetta norma risulta violare l'art. 2, l'art. 3 e l'art. 48 della Costituzione e l'art.** 7 comma 1 e 2, l'art. 6 comma 3, 4, 6, l'art. 11 comma 12 e l'art. 12 comma 1 **della legge 113/2017, ed altresì la violazione dei principi generali in materia elettorale e tra questi quello democratico di rappresentanza, eccesso di potere per sviamento, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in relazione all'art. 36 comma 6 della legge 247/2012 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 360 1, 3 cpc).**

L'esercizio del diritto previsto dall'art. 7 della legge 113/2017 di effettuare propaganda - informativa elettorale è stato impedito alla lista / aggregazione di cui lo scrivente faceva parte. Sono state violate le norme previste per l'accesso agli atti da parte del COA e della Commissione elettorale di Rimini, prodromici alla materia elettorale. Lo scrivente aveva richiesto l'indirizzario mail e l'elenco cartaceo aggiornato degli avvocati iscritti, per inoltrare informativa / propaganda elettorale, così come consentito dall'art. 7 della legge 113/2017. La richiesta di avere l'indirizzario mail e l'elenco cartaceo degli avvocati, non era fondato sulla legge 241/1990, bensì dal diritto previsto e disciplinato dall'art. 7 della legge 113/2017 che consentiva la propaganda elettorale nei confronti di tutti gli iscritti. Il comportamento del COA e della Commissione elettorale di Rimini ha impedito allo scrivente la realizzazione di quella propaganda - informativa elettorale capillare, necessaria per fare conoscere il programma e i nominativi, soprattutto per i candidati che si presentavano per la prima volta. Il COA di Rimini, in via ufficiale, invece, ha diffuso con mail datata 27.11.2017

un'informativa a tutti gli scritti denominata " ... *relazione di sintesi dell'attività svolta dal Consiglio dell'Ordine e dai singoli Consiglieri nel corso del Triennio della Consiliatura ...*" (doc 11), che è una vera e propria attività di propaganda elettorale dei singoli consiglieri uscenti. Ancora più grave è il fatto che la mail è stata inviata due giorni prima dell'inizio delle votazioni e con l'indirizzario mail a disposizione del COA di Rimini e presente a computer. Il rigetto del COA e della Commissione elettorale di Rimini di fornire l'indirizzario mail e l'elenco cartaceo aggiornato degli iscritti ha impedito alla lista / aggregazione dello scrivente la propaganda – informativa elettorale capillare a tutti gli iscritti. Questo fatto ha comportato una perdita di voti al gruppo di cui lo scrivente faceva parte. Sussiste la violazione dell'art. 7 della legge 113/2017 per evidente disparità di trattamento tra i consiglieri uscenti, che hanno usato gli strumenti del Consiglio per pubblicizzare la loro candidatura personale a scapito degli altri candidati.

Riguardo i luoghi in cui si poteva fare propaganda - informativa elettorale, l'art. 12 della legge 113/2017 prescrive che le operazioni di voto si svolgano presso il *"seggio"* elettorale costituito nei locali del Consiglio dell'Ordine. L'art. 6 comma 4 e 6 della legge 113/2017 indica l' " ... *affissione in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali dove ha sede l'ordine ...*". L'art. 7 della legge 113/2017 dispone il divieto di propaganda elettorale " ... *in qualsiasi forma, nel luogo* (seggio elettorale) *e nel tempo* (giorno di votazioni) *in cui si svolgono le operazioni di voto ...*", ma non nei locali del Tribunale accessibili al pubblico. L'art. 7 della legge 113/2017 evidenzia cosa si intenda per " ... *nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto ...*" e altrettanto chiaro è l'art. 11 comma 1 della legge 113/2017 che prevede che " ... *Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del Tribunale presso cui è costituito il Consiglio ... Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine ....*". Dal raffronto di queste norme risulta evidente che la legge 113/2017 indica due tipologie di luoghi che hanno una diversa valenza giuridica: il primo è il seggio elettorale nei locali del Consiglio dell'Ordine; il secondo sono i locali del Tribunale di accesso al pubblico. Pertanto i candidati avevano il diritto di fare propaganda – informazione elettorale con l'affissione dei manifesti nei locali del Tribunale accessibili al pubblico anche durante le votazioni nel seggio elettorale. Il divieto vale infatti solo per il luogo dove è posto il seggio elettorale presso il Consiglio dell'Ordine. La prova certa che l'interpretazione data dallo scrivente all'art. 7 della legge

113/2017 risulta corretta si rinviene dall'esame dell'art. 5 del precedente D.M. 170/2014 che disciplinava in precedenza la propaganda elettorale. L'art. 5 del D.M. 170/2014 prevedeva il divieto *di propaganda elettorale " ... nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto* (leggasi luogo dove è ubicato il seggio elettorale) *e nelle sue immediate vicinanze ...",* frase quest'ultima non riportata nell'art. 7 dalla legge 113/2017. L'avere impedito al sottoscritto di fare propaganda - informazione elettorale nei locali del Tribunale accessibili al pubblico mantenendo i manifesti elettorali ha costituito una grave violazione di legge che ha danneggiato i candidati della lista / aggregazione dello scrivente. La Commissione Elettorale di Rimini risulta quindi avere compiuto una duplice illegittimità nel luogo e nel tempo, quando ha limitato il diritto di effettuare propaganda - informativa elettorale estendendo il divieto anche nei luoghi del Tribunale accessibili al pubblico, diversi dal seggio elettorale dove si votava (unico luogo che riguardava il divieto) e durante il tempo delle votazioni. Il Presidente del Tribunale nel rilasciare l'autorizzazione alla lista / aggregazione dello scrivente ad affiggere i manifesti / propaganda nei luoghi accessibili al pubblico del Tribunale, aveva disposto la loro rimozione dalla sera prima dell'inizio delle operazioni elettorali, molto probabilmente su indicazione di qualche componente del Consiglio uscente o della Commissione elettorale. La rimozione dei manifesti contenenti propaganda - informazione elettorale la sera prima del voto ha danneggiato tutti gli 8 candidati della lista / aggregazione di cui faceva parte lo scrivente. L'affissione dei manifesti nel luogo e durante le operazioni di voto è stata consentita nelle recenti elezioni dei delegati al Congresso di Catania tenutesi dall'Ordine degli avvocati di Roma (doc. 30). In conclusione, la Commissione Elettorale nominata dal COA totalitario decaduto, ha danneggiato la minoranza perché non ha consentito agli aventi diritto di poter effettuare propaganda - informativa elettorale pari a quella dei Consiglieri uscenti, oltre alla disparità di trattamento tra i consiglieri uscenti e tutti gli altri.

*

Il CNF ritiene che le richieste di accesso agli atti effettuate dallo scrivente ricorrente rientrino nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, per cui ritiene infondato il reclamo. Lo scrivente ricorrente ritiene invece fondata l'illegittimità dell'atto di rigetto del COA e della Commissione elettorale di Rimini, in quanto la richiesta era sottesa a permettere la partecipazione piena alle elezioni e la richiesta contestata sta alla

base delle stesse elezioni, essendone attività presupposta. Sussiste pertanto la competenza del COA e Commissione elettorale di Rimini a decidere e non l'autorità Amministrativa e la conseguente violazione di legge,

Il CNF ritiene infondata anche l'altra contestazione riguardante il diritto di affissione di manifesti (e consegna di bigliettini con i nominativi dei candidati) contenenti propaganda elettorale nei locali del Tribunale accessibili al pubblico durante le votazioni. Lo scrivente ricorrente ritiene invece fondata l'illegittimità dell'atto di rigetto del COA e della Commissione elettorale di Rimini, in quanto la richiesta era legittima per quanto sopra riportato per avere la legge disciplinato due luoghi distinti ponendo il divieto solo in quello identificato con il seggio elettorale presso i locali del consiglio. Non sussisteva pertanto alcun divieto di affissione nei locali del tribunale di accesso al pubblico.

-

Nel caso di specie si tratta di ingiustizia manifesta da cui consegue l'eccesso di potere sia del COA che della Commissione elettorale di Rimini, che ha indotto il Presidente del Tribunale a limitare le affissioni di propaganda elettorale durante le elezioni, e dunque l'annullamento delle elezioni. Quanto impugnato viola anche il principio di ragionevolezza e di coerenza dell'agire da parte del COA e della Commissione elettorale, oltre che di evidente violazione della legge.

*

TERZO MOTIVO

III - violazione delle modalità di presentazione candidature con vizi su esito votazioni.

Nel caso di specie è stata omessa agli iscritti ogni tipo di informazione sui candidati che avevano depositato la propria candidatura sino alla data di inizio delle votazioni, che ha comportato limiti agli altri candidati di aggregarsi. Inoltre la tempistica del deposito delle candidature da parte dei consiglieri uscenti ha impedito agli altri candidati di poter concorrere ai primi posti dell'elenco di estremo pregio in ordine ai maggiori voti ottenibili. **La predetta norma risulta violare l'art. 2, l'art. 3 e l'art. 48 della Costituzione e l'art. 6 comma 2, l'art. 9** comma 7, l'art. 11 comma 3, l'art. 12 comma 1 **della legge 113/2017, ed altresì la**

violazione dei principi generali in materia elettorale e tra questi quello democratico di rappresentanza, eccesso di potere per sviamento, travisamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in relazione all'art. 36 comma 6 della legge 247/2012 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 360 n. 1, 3 cpc).

*

Sussiste la violazione del diritto degli iscritti, ma anche dei candidati, di conoscere i nominativi dei candidati che si proponevano alla carica di Consigliere del COA di Rimini, costituito dal rifiuto prima del COA di Rimini e poi della Commissione elettorale di dare compiuta informazione dell'elenco degli avvocati che avevano depositato la propria candidatura. L'informazione era necessaria allo scrivente al fine di poter esercitare il diritto di realizzare collaborazioni elettorali tra candidati con eventuale integrazione dei programmi. La mancata pubblicizzazione dei candidati sul sito del COA di Rimini, ha impedito a tutti gli iscritti di conoscere prima del voto chi fossero i candidati che si erano proposti e i loro programmi. Tutti gli iscritti hanno scoperto per la prima volta i nomi dei candidati solo al momento in cui entravano nel seggio elettorale durante le votazioni. Di fatto, nello specifico, è stato limitato il diritto degli iscritti ad essere compiutamente informati per tempo sui programmi di tutti i candidati che avevano depositato la loro candidatura, violando il principio della trasparenza. Ciò ha comportato una perdita di voti per la lista / aggregazione di cui lo scrivente faceva parte. Altra violazione riguarda l'art. 9 comma 7 della legge 113/2017 che prevede che la Commissione elettorale " *... numera le candidature secondo l'ordine di presentazione ...*" e l'art. 11 comma 3 della legge 113/2017 prevede *che "... All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto ... l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione".* Il COA di Rimini ha inviato pec a tutti gli iscritti contenente le prescrizioni da seguire per le elezioni del COA di Rimini previste obbligatoriamente dall'art. 6 comma 2 legge 113/2017 il giorno 27.10.2017 alle ore 11:31 (doc. 6). Qualche minuto dopo, quasi tutti i Consiglieri uscenti hanno depositato le proprie candidature per occupare i primi posti dell'elenco da esporre nel seggio elettorale (doc. 19). E' evidente che tutti gli altri candidati non potevano competere con i Consiglieri uscenti

per poter occupare i primi posti della lista, in quanto la cancelleria del Consiglio chiude alle ore 13:00 e nessun altro avrebbe avuto il tempo materiale sufficiente per poter depositare la propria candidatura nello stesso giorno, così sperare di poter accedere ai primi posti della lista. Gli altri candidati non hanno così avuto la stessa opportunità di conquistare i primi posti nell'elenco che la Commissione Elettorale era obbligata ad affiggere nelle cabine allestite per la votazione. Infatti i dodici consiglieri uscenti del COA di Rimini hanno avuto i primi posti del predetto elenco dei candidati, avendo sfruttato illegittimamente le informazioni sui tempi delle procedure che solo loro potevano conoscere, depositando le loro candidature addirittura il giorno stesso, dalle ore 11:59 alle ore 12:55 del 27.10.2017. Le teorie elettorali confermano un vantaggio di molti punti a chi è inserito nei primi posti dell'elenco dei candidati riportati negli elenchi affissi nelle cabine elettorali, rispetto a quelli posti in fondo. L'unico modo per dare a tutti i candidati le stesse opportunità è quello di prevedere con congruo preavviso una data dalla quale tutti i candidati possono iniziare a depositare la candidatura (ovvero prevedere il criterio del sorteggio una volta scaduti i termini per il deposito). Risulta pertanto illegittima l'interpretazione data dal COA e dalla Commissione elettorale di Rimini degli art. 9 comma 7 e 11 comma 3 della legge 113/2017 (il vecchio D.M. 170/2014 prevedeva invece all'art. 10 comma 3 lett. a) la formazione di un elenco dei candidati in ordine alfabetico). Quanto sopra provoca ulteriori danni a coloro che sono agli ultimi posti dell'elenco dei candidati, per il fatto che in caso di eccesso di preferenze nelle schede elettorali vengono eliminate le preferenze a partire da quella indicata per ultimo sulla scheda (da identificare tra quelli che occupano gli ultimi posti dell'elenco dei candidati ammessi al voto. In conclusione la mancata pubblicazione delle candidature con congruo anticipo hanno non solo impedito l'aggregazione di candidati su programmi comuni previsti dall'art. 7 legge 113/2017, ma non hanno concesso agli iscritti un lasso di tempo utile per poter effettuare una approfondita valutazione sui nominativi da votare, per cui sono stati avvantaggiati solo i consiglieri uscenti che erano già conosciuti. Il comportamento dei Consiglieri uscenti ha violato la legge nei termini sopra esposti. La conseguenza delle violazioni perpetrate dai Consiglieri uscenti è stata che lo scrivente è stato l'unico Consigliere di minoranza eletto invece dei 5 previsti dalla legge.

Le elezioni tenutesi a Rimini nei giorni 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2017 hanno portato all'elezione di quasi tutti i consiglieri uscenti, ed un solo candidato della minoranza (lo scrivente) che, senza le illegittimità e violazioni di legge dedotte, avrebbero portato invece all'elezione di candidati diversi di cui almeno 5 della minoranza. Lo scrivente chiedeva quindi l'annullamento delle elezioni, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale.

*

Il CNF ritiene che le richieste di accesso agli atti effettuate dallo scrivente ricorrente rientrino nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, per cui ritiene infondato il reclamo. Lo scrivente ricorrente ritiene invece fondata l'illegittimità dell'atto di rigetto del COA e della Commissione elettorale di Rimini, in quanto la richiesta era sottesa a permettere la partecipazione piena alle elezioni e la richiesta che si contesta sta alla base delle stesse elezioni, essendone attività presupposta. Conoscere il nome dei candidati prima del voto costituisce un diritto degli iscritti e degli altri candidati. Sussiste pertanto la competenza del COA e Commissione elettorale di Rimini a decidere e non l'autorità Amministrativa e la conseguente violazione di legge.

-

Nel caso di specie si tratta di ingiustizia manifesta da cui consegue l'eccesso di potere sia del COA che della Commissione elettorale di Rimini. Quanto impugnato viola anche il principio di ragionevolezza e di coerenza dell'agire da parte del COA e della Commissione elettorale, oltre che di evidente violazione della legge. Nel caso di specie sono stati violati dei limiti interni non scritti dalla discrezionalità amministrativa.

*** *** ***

Lo scrivente, alla luce di quanto sopra esposto precisa le seguenti

CONCLUSIONI:

vogliano le Ecc.me S.U della Corte di Cassazione, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere i motivi riportati nella narrativa del suesteso ricorso da ritenere quivi integralmente trascritti,

A. **cassare l'impugnata sentenza** del Consiglio Nazionale Forense, resa nel reclamo elettorale sopra indicato, proposto dallo scrivente contro le elezioni del COA di Rimini e conseguentemente e dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci e/o di nessun giuridico effetto i

provvedimenti di rigetto del COA di Rimini e della Commissionbe elettorale di Rimini, ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, compreso ogni atto, deliberazione, operazione e/o determinazione, emando ogni più opportuno provvedimento consequenziale;

B. **dichiarare, in via principale, la decadenza** dei consiglieri eletti il 1.12.2017 del COA di Rimini e provvedere alla loro surroga con i candidati classificatisi in graduatoria dopo l'ultimo degli eletti decaduti, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale in conformità alla legge.

C. **dichiarare, in via subordinata, la decadenza** dei soli cinque consiglieri eletti il 1.12.2017 del COA di Rimini presenti nelle due liste / aggregazioni e provvedere alla loro surroga con i candidati classificatisi in graduatoria dopo l'ultimo degli eletti decaduti, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale in conformità alla legge;

D. **dichiarare, in di estremo subordine, n**ulli e/o annullabili e/o inefficaci e/o di nessun giuridico effetto il provvedimento di proclamazione dei risultati elettorali del 1.12.2017, l'avvenuta elezione dei componenti del COA di Rimini per il biennio 2017 - 2018,

E. dei cinque consiglieri eletti il 1.12.2017 del COA di Rimini presenti nelle due liste / aggregazioni e provvedere alla loro surroga con i candidati classificatisi in graduatoria dopo l'ultimo degli eletti decaduti, emanando ogni più opportuno provvedimento conseguenziale in conformità alla legge.

RIGUARDO L'OMESSO DOPPIO GRADO DI GIURIUSDIZIONE

La presente controversia elettorale ha solo un grado per il merito, non essendo previsto il giudizio d'appello. Risulta prevista la sola impugnazione del ricorso per cassazione. Infatti l'art. 111 Cost. garantisce solo la ricorribilità per Cassazione, ma il procedimento per

essere confome al dettato della norma costituzionale citata, è ugualmente soddisfatto purchè sulle questioni successivamente esaminate dal Giudice dell'impugnazione sia stata possibile la cognizione di quanto dedotto dal primo Giudice. Per questa ragione - nel caso di specie- la Corte di Cassazione, la cui competenza è disciplinata dall'art. 28 comma 12 della legge 247/2012, ha più poteri di accertamento rispetto a quanto prescritto ordinariamente dall'art. 360 e seguenti cpc.

*

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Indeterminato - procedimento esente da bollo e contribuito unificato ex art. 1 della tabella B del D.P.R. 642/1972, che riguarda la materia elettorale: *"Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale"*, come risulta anche dalla risoluzione 91/E dell'Agenzia delle Entrate del 23.10.2015 che ha ritenuto esente da bollo le attività riguardanti le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Geologi; lo scrivente ha fatto istanza generica all'Agenzia delle Entrate di Roma il 6.08.2016, poi inviato integrato il 18.08.2016 all'Agenzia delle Entrate Regionale quale "interpello ordinario" competente previsto dall'art. 11 comma 1, lett. a) della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), sussistendo presupposti e precedenti per l'esenzione del contributo unificato e del bollo (l'Amministrazione non può rifiutarsi di ricevere atti sottoposti ad interpello ex art. 19 del D.P.R. 642/1972).

*

Si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia fissare - ai sensi dell'art. 56 R.D. n. 1578/1933, convertito in Legge n. 36 del 22.01.1934 - l'udienza di discussione entro il termine previsto di 90 giorni.

*** *** ***

***

DOCUMENTI ALLEGATI EX ART. 369 COMMA II, N. 4 CPC

Si allegano i documenti contenuti nel fascicolo del reclamo, oltre alla copia conforme della sentenza del CNF impugnata notificata e copia del ricorso per cassazione notificato con l'attestazione di conformità:

1. reclamo datato 07.02.2015 presentato dall'avv. Aldo Grassi per le elezioni del gennaio 2015;
2. verbali e atti delle precedenti elezioni del gennaio 2015 del COA di Rimini dove emerge che il candidato inserito al primo posto dell'elenco affisso nella cabina elettorale; la commissione aveva scelto il criterio alfabetico; il candidato che occupava il primo posto aveva avuto il maggior numero di voti rispetto agli altri che si candidavano la prima volta, tanto che nel caso specifico è risultato

il primo dei non eletti, rispetto al Consiglio totalitario che era stato eletto in blocco;

3. sentenza della Cassazione n. 25341 depositata il 18.09.2017 che aveva caducato l'intero Consiglio totalitario di Rimini, decidendo il reclamo del 07.02.2015;
4. mail dell'avv. Grassi datata 20.10.2017 che chiedeva al COA di Rimini se fosse vero delle nuove elezioni indette;
5. mail dell'avv. Grassi datata 22.10.2017 che chiedeva al COA di Rimini l'elenco degli iscritti cartaceo e l'indirizzario mail aggiornati;
6. lettera del COA Rimini datata 27.10.2017 contenente l'informativa sulle elezioni con le date e le prescrizioni per partecipare;
7. pec dell'avv. Grassi datata 18.11.2017 al COA di Rimini richiedente la copia cartacea elenco indirizzi avvocati aggiornato, la copia aggiornata dell'indirizzario mail degli avvocati aggiornata e la copia elenco di coloro che avevano depositato la candidatura;
8. pec di risposta del segretario COA avv. Mussoni datata 22.11.2017 che rigetta tutte le richieste dell'avv. Grassi con motivazioni varie, tra cui la tutela della Privacy;
9. pec dell'avv. Grassi datata 22.11.2017 di richiesta accesso agli atti inviata al CNF e al COA di Rimini (oltre ai Presidenti e Segretari), riguardante la richiesta degli elenchi cartacei e l'indirizzario mail degli avvocati, oltre all'elenco dei candidati, necessario per esercitare i diritti per effettuare informativa elettorale;
10. pec dell'avv. Grassi datata 25.11.2017 al COA di Rimini, al Presidente e al Segretario del COA di Rimini di reiterazione della precedente richiesta di accesso agli atti per ottenere il materiale da usare nell'informativa elettorale verso i colleghi;
11. mail del COA di Rimini datata 27.11.2017 inviata a tutti gli iscritti del foro di Rimini contenente la *"relazione di sintesi dell'attività svolta dal COA nel triennio della Consiliatura"*, che costituisce in realtà una informativa elettorale per tutti gli iscritti;
12. mail datata 27.11.2017 ore 18:16 dell'avv. Andrea Mussoni (Segretario del COA di Rimini) intitolata *"indicazione di voto elezioni consiglio dell'Ordine"* contente il programma elettorale e due distinte liste di 10 nominativi cadauna ma con i primi cinque nominativi identici, inviato agli iscritti del foro;
13. lettera dell'avv. Grassi datata 27.11.2017 inviata agli iscritti di cui si conosceva l'indirizzo, contenente l'informativa elettorale e le ragioni per le quali si votava;

14. richiesta datata 27.11.2017 dell'avv. Grassi di autorizzazione all'affissione di manifesti e consegna volantini entrambi contenti il programma elettorale da consegnare agli iscritti, diretta al Presidente del Tribunale e al Consiglio del COA, con a fianco l'autorizzazione scritta a mano del Presidente del Tribunale che limitava l'affissione a soli 2 manifesti e fino alle ore 18:00 del 28.11.2017;
15. pec dell'avv. Grassi datata 29.11.2017 con specifiche contestazioni mosse al COA di Rimini e alla Commissione Elettorale (inviata senza allegati) (15/2), poi depositata in forma cartacea presso la cancelleria del Consiglio unitamente a tutti gli allegati esattamente indicati in calce (15/1);
16. pec della Commissione Elettorale di risposta datata 29.11.2017 alla nota dell'avv. Grassi in pari data, inviata a tutti i candidati che avevano proposto la propria candidatura;
17. scritto a mano dell'avv. Grassi datato 01.12.2017 con specifiche contestazioni mosse al COA di Rimini e alla Commissione Elettorale, con richiesta di sospensione delle operazioni elettorali e con richiesta di dichiarare decaduti i cinque consiglieri che inseriti sia nella lista / aggregazione n. 1 sia nella lista / aggregazione n. 2 del Consiglio uscente;
18. mail dell'avv. Grassi datate 06.12.2017 e 07.12.2017, con la richiesta al COA di Rimini degli atti e verbali del COA e della Commissione Elettorale di Rimini in copia conforme;
19. copia elenco dei candidati redatto dalla Commissione Elettorale in ordine di presentazione;
20. estratto dal sito del COA di Rimini del 30.11.2017 della pubblicazione delle sentenze che riguardano le precedenti elezioni annullate, che sono state inserite in un unico file di circa 100 pagine, dove la sentenza della Cassazione che ha dichiarato nulle le elezioni del 28.01.2015 è stata messa per ultima in fondo;
21. scheda elettorale bianca utilizzata per le elezione del 29-30 novembre e 01 dicembre 2017;
22. verbale del COA Rimini del 01.12.2017 con la proclamazione degli eletti;
23. estratto verbale del COA di Rimini del 21.11.2017 con la nomina della Commissione elettorale, senza l'utilizzo del criterio del sorteggio;

24. verbale della Commissione elettorale del 27.11.2017 con l'elenco dei candidati riportato con il giorno e l'ora del deposito delle candidature, unitamente al provvedimento senza data (ma del 29.11.2017) portante la pagina 288 del registro;
25. verbali delle operazioni elettorali del giorno 29 novembre, 30 novembre e 1 dicembre 2017 con il risultato delle elezioni e con i voti assegnati a ciascun candidato;
26. provvedimento della commissione elettorale datato 29.11.2017 che rigetta le contestazioni sollevate dall'avv. Grassi con nota del 29.11.2017, portante la pagina 292 del registro;
27. delibera del Presidente del COA di Rimini datata 09.12.2017 di risposta alla richiesta dell'avv. Grassi di accesso agli atti per l'eventuale impugnativa;
28. lista / aggregazione n. 1 e della lista / aggregazione n. 2 del Consiglio uscente, ma allegata alla mail dell'avv. Andrea Mussoni del 27.11.2017, unitamente all'unico programma elettorale;
29. copia conforme degli atti e documenti consegnati dal COA di Rimini all'avv. Grassi il giorno 09.12.2017.

in aggiunta con il ricorso (documento nuovo successivo):

30. copia di tre fotografie scattate dal sottoscritto il 21.06.2018 durante le ultime elezioni dei delegati al Congresso di Catania svolte presso l'Ordine degli avvocati di Roma, che conferma la tesi dello scrivente che sia possibile effettuare propaganda elettorale fuori dai seggi anche durante lo svolgimento delle.

Rimini 31 agosto 2018 **avv. Aldo Grassi (in proprio)**